SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 165° - Numero 47**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 26 febbraio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO


### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2024, n. **16**.

**Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.** (24G00029) . . . . . *Pag.* 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2024.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Castellammare di Stabia.** (24A01051) . . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2024.

**Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia».** (24A01087). *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bagnolo Mella.** (24A01048) . . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di Valeggio sul Mincio e nomina del commissario straordinario.** (24A01049) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio in Bosco e nomina del commissario straordinario.** (24A01050) . . . . . *Pag.* 5
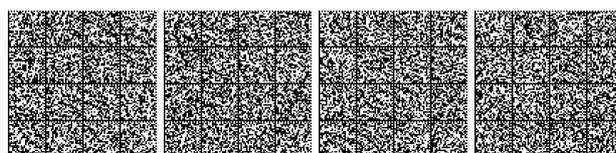
## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 29 gennaio 2024.

**Integrazione della tabella recante i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027, di cui al decreto 27 settembre 2023.** (24A01042) . . . . . . . *Pag.* 6

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Formagella del Luinese DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Formagella del Luinese».** (24A01007). . *Pag.* 8

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Provolone del Monaco a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del Monaco».** (24A01008) . . . . . . . . *Pag.* 9

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 8 febbraio 2024.

**Determinazione da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione della riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci di esercizio redatti secondo la disciplina contabile nazionale.** (24A01108). . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 11

DECRETO 14 febbraio 2024.

**Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla Società risorse idriche calabresi - SORICAL S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.** (24A01006) *Pag.* 12

DECRETO 15 febbraio 2024.

**Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società SII S.c.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.** (24A01005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Riapertura dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, undicesima *tranche*, finalizzata ad operazione di concambio.** (24A01055) . . . . . . . . *Pag.* 13

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Emissione decreto operatività REPO febbraio 2024, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.** (24A01056). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, ventiquattresima *tranche*, finalizzata ad operazione di concambio.** (24A01057) . *Pag.* 18

**Ministero dell'interno**

DECRETO 6 ottobre 2023.

**Rideterminazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.** (24A01040). . . *Pag.* 22

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 16 febbraio 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eur società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (24A01043) . *Pag.* 23

DECRETO 16 febbraio 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Porta Pia società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (24A01044). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 febbraio 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Portamaggiore società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (24A01045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 25

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amfotericina B liposomiale, «AmBisome liposomiale». (24A01041) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Sildenafil EG Stada Italia». (24A01046) . . . . . . . . . . *Pag.* 26

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2024, n. **16**.

**Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-*bis*, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-*bis*. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

*b)* dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*ter*. – 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari:
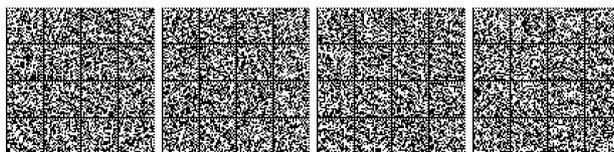
la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

*c)* all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 317):

Presentato dal senatore Massimiliano ROMEO e altri (GOVERNO MELONI-I), il 14 novembre 2022.

Assegnato alla commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 1° dicembre 2022, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 24 gennaio 2023, il 1° marzo in testo congiunto con l'AS 533, il 7 marzo in testo congiunto con l'AS 548, il 17, il 22 e il 29 marzo 2023; il 4, il 18, il 19 e il 27 aprile 2023; il 19 e il 26 luglio 2023, in testo unificato con l'AS 533 e l'AS 548.

Esaminato e approvato in aula il 3 ottobre 2023 in testo unificato con l'AS 533 e l'AS 548.

*Camera dei deputati* (atto n. 1457):

Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 6 ottobre 2023, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 18 e il 25 ottobre 2023, l'8 novembre 2023 e il 5 dicembre 2023.

Esaminato in aula il 5 febbraio 2024 e approvato, con modificazioni, l'8 febbraio 2024.

*Senato della Repubblica* (atto n. 317-533-548-B):

Nuovamente assegnato alla commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 9 febbraio 2024, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, e definitivamente approvato il 13 febbraio 2024.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2004, n. 86, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

2-bis. *Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura,* design, *beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettaco-*

*lo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

2-ter. *Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2*-bis*, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2*-bis*. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

2-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 2*-bis*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.*

3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione *dei commi 1, 2 e 3* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

"Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

3-bis. *In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste*.».

**24G00029**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2024.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Castellammare di Stabia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Raffaele Cannizzaro, dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti e dal dirigente di seconda fascia dott.ssa Rosa Valentino;

Visto il proprio decreto di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) in data 28 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2023;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dalla dott.ssa Rosa Valentino, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;

Decreta:

Il dott. Emilio Saverio Buda - dirigente di seconda fascia a riposo, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) in sostituzione della dott.ssa Rosa Valentino.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2024*
*Fog. n. 453*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, per la durata di diciotto mesi, composta dal prefetto a riposo dott. Raffaele Cannizzaro, dal viceprefetto dott. Mauro Passerotti e dal dirigente di seconda fascia dott.ssa Rosa Valentino.
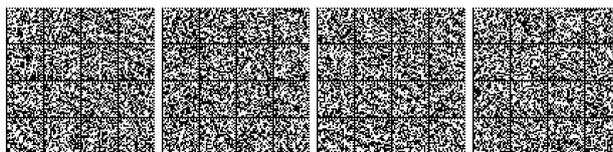
Con successivo decreto in data 28 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2023, è stata disposta la proroga di sei mesi, dello scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli).

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dalla dott.ssa Rosa Valentino, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Emilio Saverio Buda quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), in sostituzione della dott.ssa Rosa Valentino.

Roma, 26 gennaio 2024

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**24A01051**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2024.

**Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della «Stella d'Italia»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 168 del 6 luglio 2020, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Considerato che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica sono rispettivamente presidente e membro di diritto del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Considerata la necessità di sostituire un membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia», l'Ambasciatore Enzo Angeloni, già direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, perché collocato a riposo;

Considerato che i membri diversi da quelli di diritto devono essere individuati tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro plenipotenziario Mauro Battocchi, direttore generale per la promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia», in sostituzione dell'Ambasciatore Enzo Angeloni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2024

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

**24A01087**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bagnolo Mella.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bagnolo Mella (Brescia);

Considerato altresì che, in data 21 gennaio 2024, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Sturla.

Il citato amministratore, in data 21 gennaio 2024, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnolo Mella (Brescia).

Roma, 5 febbraio 2024

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**24A01048**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di Valeggio sul Mincio e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Valeggio sul Mincio (Verona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate, con atti separati presentati al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valeggio sul Mincio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Lucrezia Anna Maria Loizzo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Valeggio sul Mincio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 4 dicembre 2023.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri, per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 5 dicembre 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valeggio sul Mincio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Lucrezia Anna Maria Loizzo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Verona.

Roma, 5 febbraio 2024

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**24A01049**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2024.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio in Bosco e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di San Giorgio in Bosco (Padova);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giorgio in Bosco (Padova) è sciolto.
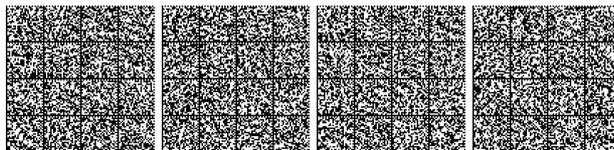
Art. 2.

Il dott. Luigi Vitetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Giorgio in Bosco (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 gennaio 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Padova, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 gennaio 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio in Bosco (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Vitetti, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Padova.

Roma, 5 febbraio 2024

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

**24A01050**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 gennaio 2024.

**Integrazione della tabella recante i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027, di cui al decreto 27 settembre 2023.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» e, in particolare, l'art. 8, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024, al n. 105;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 238 dell'11 ottobre 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 260 del 7 novembre 2023, recante «Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto 27 settembre 2023 che sancisce che i quantitativi indicati all'art. 2 del medesimo decreto possono essere modificati con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, sulla base del parere CREA Centro di difesa e certificazione;

Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 21 del 26 gennaio 2024, recante «Modifica del decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027»;

Visto il decreto 9 gennaio 2024 del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale riguardante le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore della *ex* direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, fino al perfezionamento dell'incarico individuato all'esito dell'interpello, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Vista l'istanza della società italiana Sementi S.p.a. S.I.S. datata 31 ottobre 2023 concernente la richiesta di modifica del quantitativo minimo di semente certificata per la varietà di riso Yume;

Acquisito il parere del CREA difesa e certificazione 24 gennaio 2024, che ritiene giustificata l'introduzione del quantitativo minimo di semente di 120 kg/ha per la varietà di riso Yume;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta di introdurre il quantitativo minimo di semente di 120 kg/ha per la varietà di riso Yume;

Decreta:

Art. 1.

*Integrazione della tabella di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 27 settembre 2023*

1. Nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto 27 settembre 2023, come modificata dal decreto 27 dicembre 2023, citati in premessa, dopo la riga relativa ai quantitativi di semente per varietà di riso Provisia®, è inserita la seguente riga relativa ai kg seme/ettaro di superficie stabiliti per la varietà Yume:

«

| | |
|---|---|
| varietà Yume | 120 |

»

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2024

*Il Capo Dipartimento:* BLASI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 253*

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Integrazione tabella recante i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027, di cui al decreto 27 settembre 2023.

Il decreto integra la tabella recante i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 relativamente alla varietà di riso Yume.

*Oneri eliminati*

Il presente decreto non elimina oneri.

*Oneri introdotti*

Il presente decreto non introduce oneri.

**24A01042**
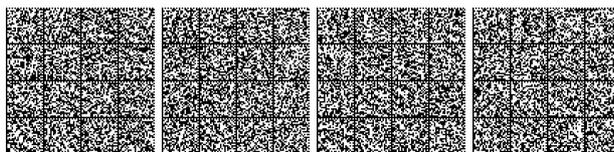
DECRETO 19 febbraio 2024.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Formagella del Luinese DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Formagella del Luinese».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 375 della Commissione dell'11 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 102 del 16 aprile 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Formagella del Luinese»;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2017, n. 57592, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 201 del 29 agosto 2017, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Formagella del Luinese DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Formagella del Luinese»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo

decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo Pec il 15 febbraio 2024 (prot. Masaf n. 74762 del 15 febbraio 2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CertiProDop S.r.l. - a mezzo Pec il 22 novembre 2023 (prot. Masaf n. 648424 del 23 novembre 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Formagella del Luinese»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della Formagella del Luinese DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Formagella del Luinese»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 luglio 2017, n. 57592, al Consorzio per la tutela della Formagella del Luinese DOP, con sede legale in Luino (VA), via Collodi n. 4, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Formagella del Luinese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 28 luglio 2017, n. 57592, e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 2024

*Il dirigente:* CAFIERO

**24A01007**

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Provolone del Monaco a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del Monaco».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attua-

zione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 38 dell'11 febbraio 2010, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2011, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Provolone del Monaco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del Monaco»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo Pec il 15 febbraio 2024 (prot. Masaf n. 76394 del 16 febbraio 2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Agroqualità S.p.a. - a mezzo Pec il 14 febbraio 2024 (prot. Masaf n. 72137 del 14 febbraio 2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Provolone del Monaco a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, al Consorzio di tutela Provolone del Monaco, con sede legale in Vico Equense (NA), via Calvania n. 20, fraz. Montechiaro, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone del Monaco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 21 febbraio 2011 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 febbraio 2024

*Il dirigente:* CAFIERO

**24A01008**
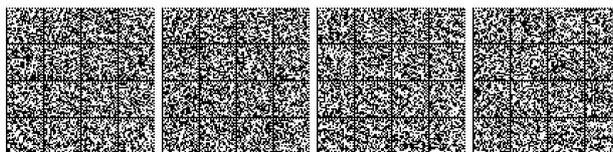
## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2024.

**Determinazione da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione della riserva indisponibile derivante dalla sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci di esercizio redatti secondo la disciplina contabile nazionale.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;

Visto l'art. 45, comma 3-*octies* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con il quale, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;

Visto l'art. 45, comma 3-*novies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale per le imprese di assicurazione e riassicurazione che redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le modalità attuative delle disposizioni del comma 3-*octies* del medesimo articolo sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento e l'applicazione delle stesse avviene in coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo;

Visto l'art. 45, comma 3-*decies*, terzo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-*octies* del medesimo articolo, la determinazione della riserva indisponibile è effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi;

Visto l'art. 45, comma 3-*undecies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale la misura di cui al comma 3-*octies* può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari;

Visto l'art. 45, comma 3-*duodecies* del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, per il quale l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-*decies* del medesimo articolo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 45, comma 3-*octies*;

Considerato il permanere nel 2023 di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari;

Considerata l'avvenuta proroga, per l'esercizio 2023, della deroga di cui all'art. 45, comma 3-*octies*, disposta dal decreto 14 settembre 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato l'ammontare distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto dell'art. 45 comma 3-*decies*, terzo periodo dalle imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si sono avvalse della facoltà di cui all'art. 45, comma 3-*octies*;

Ritenuto opportuno estendere anche a tutto l'esercizio 2023 la facoltà per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 45, comma 3-*octies*, di determinare la riserva indisponibile tenendo conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 45, comma 3-*decies*, terzo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, si applicano anche per l'esercizio 2023. Le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, determinano l'ammontare degli utili distribuibili tenuto conto dell'importo già distribuito per l'esercizio 2022 nel rispetto del comma 3-*decies*, terzo periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2024

*Il Ministro:* GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83*

**24A01108**

DECRETO 14 febbraio 2024.

**Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla Società risorse idriche calabresi - SORICAL S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.**

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Vista la legge della Regione Calabria 20 aprile 2022, n. 10, recante organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente;

Considerato che la Società risorse idriche calabresi – Sorical S.p.a., partecipata dalla Regione Calabria, gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito unico della Regione Calabria, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con l'Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria - Arrical;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 2009, con il quale Sorical S.p.a. era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 46 del 1999, alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile a comuni ed enti della Calabria;

Vista la nota n. 718 del 31 ottobre 2023, integrata con e-mail del 21 novembre 2023, con la quale la Società Risorse Idriche Calabresi – Sorical S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 18398 del 18 gennaio 2024;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società risorse idriche calabresi – Sorical S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società risorse idriche calabresi – Sorical S.p.a., partecipata dalla Regione Calabria, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2024

*Il Vice Ministro:* LEO

**24A01006**

DECRETO 15 febbraio 2024.

**Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dalla società SII S.c.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.**

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Considerato che la società SII, società consortile per azioni, partecipata dal Comune di Terni e da altri comuni, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con l'Autorità umbra rifiuti e idrico - AURI;

Viste le note n. 25942 del 14 settembre 2023 e n. 29093 del 13 ottobre 2023 con le quali la società SII s.c.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico ed ha fornito la documentazione necessaria;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 18695 del 19 gennaio 2024;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società SII s.c.p.a. in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società SII s.c.p.a., partecipata dal Comune di Terni e da altri comuni, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

*Il Vice Ministro:* LEO

**24A01005**

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Riapertura dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, undicesima *tranche*, finalizzata ad operazione di concambio.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
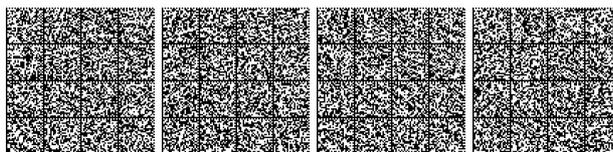
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.837 milioni di euro;

Considerato che la possibilità di ricorrere ad operazioni di riacquisto o concambio è coerente con quanto previsto nelle linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 27 aprile, 29 maggio nonché 27 luglio e 31 ottobre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti CCTeu;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8.
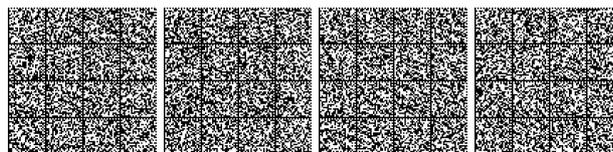
I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai buoni del Tesoro poliennali 1,65% aventi godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo massimo di 3.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei CCTeu con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028 emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Il titolo è emesso senza indicazione di prezzo base di collocamento e viene attribuito con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

BTP 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024;

BTP 0,00% con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024;

BTP 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024;

BTP 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024;

BTP 2,50% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, i dietimi d'interesse per:

novantanove giorni - BTP 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024;

sette giorni - BTP 0,00% con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024;

centosettantaquattro giorni - BTP 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024;

novantanove giorni - BTP 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024;

ottantatré giorni - BTP 2,50% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024.

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal dirigente dell'Ufficio IV della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10,00 del giorno dell'asta.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla *tranche* di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11,00 del giorno 20 febbraio 2024, esclusivamente mediante

trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «*recovery*» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le partite relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 22 febbraio 2024, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 22 febbraio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, gli importi predetti unitamente al rateo di interesse del 4,921%.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzio-

ne dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 13.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2024, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 14.

Con successivo provvedimento si procederà all'accertamento delle operazioni di riacquisto effettuate sulla base del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2024

*Il direttore generale del Tesoro*
BARBIERI HERMITTE

**24A01055**

---

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Emissione decreto operatività REPO febbraio 2024, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*) del «testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6 del «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022, (di seguito «decreto disponibilità») in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2 del «decreto disponibilità», ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati ed i titoli di Stato movimentati per le predette operazioni sono depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*), secondo periodo del «testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Visti i propri decreti in data 27 aprile, 29 maggio, 30 giugno, 27 luglio e 29 agosto 2023, nonché 30 gennaio 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,35% con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033;

Visti i propri decreti in data 18 settembre 2003, 23 gennaio, 6 aprile, 10 maggio e 10 settembre 2004, 10 marzo 2009, 10 novembre 2010 e 12 maggio 2014, nonché 30 giugno 2023 con i quali è stata disposta l'emissione

delle prime sedici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle suindicate *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*) del «testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 20 febbraio 2024 è disposta l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

*a)* tredicesima *tranche* BTP 4,35% con godimento 2 maggio 2023 e scadenza 1° novembre 2033;

*b)* diciassettesima *tranche* BTP 5,00% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 rispettivamente del decreto ministeriale n. 92379 del 18 novembre 2022, rettificato con il decreto ministeriale n. 92987 del 21 novembre 2022, e del decreto ministeriale n. 67917 dell'11 luglio 2023, per il 20 febbraio 2024 è disposto l'annullamento del BTP 0,00% con godimento 15 marzo 2021 e scadenza 15 aprile 2024 e del BTP 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024, per un ammontare di 1.000 milioni di euro ciascuno.

L'emissione delle predette *tranche*, per un importo pari a 2.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, considerato l'annullamento dei predetti titoli, alla data del 20 febbraio 2024 presenterà un importo complessivo pari a 50.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei Titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2024 maturati da tali titoli, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, vengono versati a capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, e a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi, salvo eventuale annullamento anticipato. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza dei titoli, l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2024

*Il direttore generale del Tesoro*
BARBIERI HERMITTE

**24A01056**

---

DECRETO 19 febbraio 2024.

**Riapertura dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, ventiquattresima *tranche*, finalizzata ad operazione di concambio.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.837 milioni di euro;

Considerato che la possibilità di ricorrere ad operazioni di riacquisto o concambio è coerente con quanto previsto nelle linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 ottobre 2015, 11 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 11 luglio e 11 ottobre 2016, 25 maggio 2017 e 17 giugno 2020, nonché 22 marzo 2022 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventitré *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiquattresima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventiquattresima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% avente godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dall'art. 8.

Il predetto titolo viene emesso congiuntamente ai CCTeu, con godimento 15 ottobre 2022 e scadenza 15 ottobre 2028, per un ammontare nominale complessivo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime diciassette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Il titolo è emesso senza indicazione di prezzo base di collocamento e viene attribuito con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

BTP 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024

BTP 0,00% con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024

BTP 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024

BTP 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024

BTP 2,50% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, i dietimi d'interesse per:

99 giorni - BTP 1,85% con godimento 15 marzo 2017 e scadenza 15 maggio 2024

7 giorni - BTP 0,00% con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024

174 giorni - BTP 3,75% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° settembre 2024

99 giorni - BTP 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024

83 giorni - BTP 2,50% con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° dicembre 2024

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10,00 del giorno dell'asta.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, e successive modificazioni.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla *tranche* di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11,00 del giorno 20 febbraio 2024, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «*recovery*» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le partite relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 22 febbraio 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosettantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 22 febbraio 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171.) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di Tesoreria interessata.

Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro – Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2024

*Il direttore generale del Tesoro*
BARBIERI HERMITTE

24A01057

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 ottobre 2023.

**Rideterminazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante «Norme sui passaporti»;

Visto l'art. 39, comma 4-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 614, lettera *a)*, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recita: «Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti»;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014, recante «Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto elettronico» che prevede che, se richiesto, il passaporto può essere spedito al domicilio del richiedente, a sue spese;

Vista la convenzione «Passaporto a domicilio», in atto dal 10 ottobre 2014 e, da ultimo, rinnovata con durata triennale l'8 marzo 2023, stipulata tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste Italiane S.p.a., che disciplina i reciproci obblighi in relazione all'erogazione del servizio di spedizione, tramite posta assicurata, direttamente al domicilio o presso qualsiasi altro indirizzo in tutta Italia del cittadino richiedente e a sue spese;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 2019, con il quale, ai sensi del citato art. 39, comma 4-*bis*, della legge n. 3/2003, è stato determinato l'importo dell'onere di euro 9,05 (nove/05), posto a carico dell'interessato per fruire di tale servizio;

Vista la delibera AGCom 160/23/CONS del 27 giugno 2023 con la quale l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, recependo la richiesta di Poste Italiane S.p.a., ha determinato le nuove tariffe massime dei servizi postali universali;

Viste le note prot. MIPA/CPA/39/2023 e prot. MIPA/CPA/41/2023 del 14 e 24 luglio 2023, con le quali Poste Italiane S.p.a. ha comunicato la variazione delle condizioni economiche della posta assicurata e del servizio cd «contrassegno», nei limiti di quanto consentito dalla delibera AGCom, per cui il corrispettivo a carico del cittadino per il servizio «Passaporti a domicilio» da euro 9,05 è innalzato a euro 9,53;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della citata convenzione dell'8 marzo 2023, è previsto che, nell'ipotesi di variazione delle tariffe disposta da Poste Italiane S.p.a. – nell'ambito dei limiti fissati dall'Autorità di regolamentazione del settore postale – l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione stessa la cui prosecuzione resta, comunque, subordinata al recepimento delle nuove tariffe con decreto del Ministro dell'interno;

Ritenuto alla luce della *ratio* dell'art. 39, comma 4-*bis*, della legge n. 3/2003, da individuarsi nella «… semplificazione delle procedure amministrative» e nella «… riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza», di proseguire il ricorso a tale servizio, che soddisfa le esigenze dei cittadini che ne fanno richiesta;

Ritenuto ai sensi del citato art. 39, comma 4-*bis*, della legge n. 3/2003, di dover recepire la tariffa aggiornata del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,53 (nove/53). L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna.

Art. 2.

Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà luogo ad un indennizzo pari a euro 50,00 (cinquanta/00) che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo il Ministero dell'interno delega sin d'ora il destinatario richiedente alla riscossione dell'indennizzo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
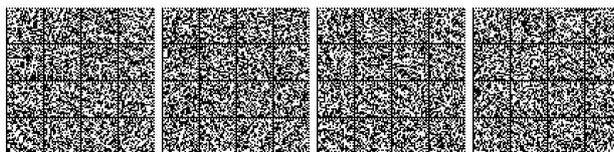
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'interno del 17 settembre 2019 è abrogato.

Roma, 6 ottobre 2023

*Il Ministro:* PIANTEDOSI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2024*
*Interno, reg. n. 312*

**24A01040**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 febbraio 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eur società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Eur società cooperativa in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Francesco Nota Cerasi;

Visto il decreto direttoriale del 25 ottobre 2022 n. 111/SAA/2022, con il quale la dott.ssa Sara Agostini è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Francesco Nota Cerasi;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa, pervenuta in data 23 marzo 2023, nella quale il Commissario liquidatore ha evidenziato uno stato di insolvenza, in quanto sono stati rilevati debiti per un importo di euro 394.655,20, di cui euro 170.234,00 nei confronti dell'Agenzia per le entrate riscossione già iscritti al ruolo, a fronte dell'impossibilità di recupero di qualsiasi credito;

Considerato che in data 31 agosto 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e del decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Sara Agostini, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Eur società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 13709281003), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è confermata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/D, già Commissario liquidatore della procedura di scioglimento per atto d'autorità.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 febbraio 2024

*Il Ministro:* URSO

**24A01043**

---

DECRETO 16 febbraio 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Porta Pia società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Porta Pia società cooperativa in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Francesco Nota Cerasi;

Visto il decreto direttoriale del 25 ottobre 2022 n. 109/SAA/2022, con il quale la dott.ssa Sara Agostini è stata nominata commissario liquidatore, in sostituzione dell'avv. Francesco Nota Cerasi;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 28 aprile 2023, nella quale il commissario liquidatore ha evidenziato uno stato di insolvenza, in quanto sono stati rilevati debiti per un importo di circa euro 20.531,68 a fronte dell'impossibilità di recupero di qualsiasi credito;

Considerato che in data 31 agosto 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e del decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, la dott.ssa Sara Agostini è idonea ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal commissario liquidatore, dott.ssa Sara Agostini, nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Porta Pia società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 15160781009), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è confermata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/D, già commissario liquidatore della procedura di scioglimento per atto d'autorità.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 febbraio 2024

*Il Ministro:* URSO

**24A01044**

---

DECRETO 16 febbraio 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Portamaggiore società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 15 aprile 2021 n. 38/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Nuova Portamaggiore società cooperativa in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Gerardo Valentini;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 10 gennaio 2022, nella quale il commissario liquidatore ha evidenziato uno stato di insolvenza, in quanto sono stati rilevati debiti per un importo di circa euro 730.000,00 a fronte di crediti per circa euro 600.000,00;

Considerato che in data 16 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 22 settembre 2022, con la quale l'Unione italiana cooperative, alla quale il sodalizio aderisce, ha trasmesso una terna di professionisti tra i quali individuare il commissario in sostituzione del dott. Gerardo Valentini, non idoneo in base ai criteri fissati dalla direttiva vigente e considerato che detta terna non è stata ritenuta valida, in quanto due su tre candidati hanno una valutazione non corrispondente alla fascia di complessità della procedura;

Vista la nota del 10 ottobre 2023, con la quale l'Unione italiana cooperative, in risposta a una nuova richiesta di terna idonea ai criteri citati nella normativa vigente da parte di questa Autorità di vigilanza, ha proposto tre professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Portamaggiore società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 12847291007), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Giannetti, nata a Roma (RM) il 25 ottobre 1970 (codice fiscale GNNNLS70R65H501R), ivi domiciliata in via Giovanni Paisiello n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 febbraio 2024

*Il Ministro:* URSO

**24A01045**
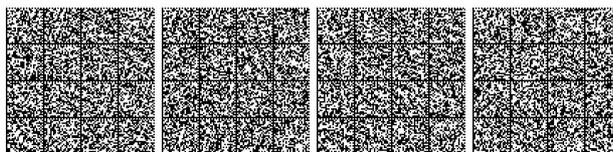
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amfotericina B liposomiale, «AmBisome liposomiale».

*Estratto determina AAM/PPA n. 131/2024 del 19 febbraio 2024*

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale AMBISOME LIPOSOMIALE (A.I.C. n. 028581) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

028581015 - «50 mg polvere per dispersione per infusione» 10 flaconcini.

N. 3 variazioni di tipo II, C.I.4 + n. 1 variazione tipo IB, C.I.z:

Modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per:

modificare la posologia relativa alle indicazioni: micosi sistemiche e/o profonde, mucormicosi e meningite criptococcica associata ad HIV, con riformulazione dell'indicazione terapeutica relativa alla meningite criptococcica, in accordo ai dati di letteratura ed alle linee guida internazionali più aggiornate;

aggiornare le informazioni di sicurezza relative alla gravidanza ed alla fertilità;

aggiornare il paragrafo 4.8 del RCP in accordo alle «*Guideline on Summary of Product Characteristics, Rev.2, September 2009*»;

aggiornare le informazioni sulle proprietà farmacodinamiche;

aggiornare le istruzioni per la ricostituzione della polvere per dispersione contenuta nella fiala;

modifiche minori ed in accordo al QRD template.

Codice pratica: VN2/2022/284.

Titolare A.I.C.: Gilead Sciences S.r.l., codice fiscale n. 11187430159, con sede legale e domicilio fiscale in via Melchiorre Gioia n. 26, 20124, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. Il titolare A.I.C. è dispensato dall'obbligo, previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di redigere le etichette ed il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01041**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sildenafil, «Sildenafil EG Stada Italia».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 52 del 19 febbraio 2024*

Procedura europea n. IE/H/1216/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL EG STADA ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al – A.I.C. n. 050940016 (in base 10) 1JLL3J (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 050940028 (in base 10) 1JLL3W (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 050940030 (in base 10) 1JLL3Y (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 050940042 (in base 10) 1JLL4B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 050940055 (in base 10) 1JLL4R (in base 32);

50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 050940067 (in base 10) 1JLL53 (in base 32).

Principi attivi: sildenafil.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

STADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel, Germania;

Centrafarm Services B.V. - Nieuwe Donk 9 Etten-Leur - 4879 AC, Paesi Bassi;

Clonmel Healthcare Limited - 3 Waterford Road - Clonmel Co. Tipperary E91 D768, Irlanda.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne pre-

ventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 novembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01046**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lenalidomide, «Lenalidomide Sandoz».

*Estratto determina AAM/PPA n. 122/2024 del 16 febbraio 2024*

Sono autorizzate quattro variazioni di tipo IAin, B.II.e.5.a.1 - modifica entro i limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate e cinque variazioni di tipo IAin, B.II.e.z - aggiunta o modifica di una confezione con calendario per una dimensione di confezione già registrata nel *dossier* che comportano l'immissione in commercio del medicinale LENALIDOMIDE SANDOZ nelle confezioni di seguito indicate:

principio attivo: lenalidomide.

A.I.C. n.:

045986016 - «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1H79C0);

045986268 - «2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDGW);

045986270 - «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDGY);

045986282 - «2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDHB);

045986294 - «2,5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDHQ);

045986306 - «2,5 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDJ2);

045986318 -"2,5 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 321CVDJG);

045986320 - «2,5 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDJJ);

045986332 - «2,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 321CVDJW);

045986357 - «2,5 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDKP);

045986369 - «2,5 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDL1);

045986371 - «2,5 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDL3);

045986383 - «2,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDLH);

045986407 - «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDM7);

045986419 - «5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDMM);

045986421 - «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDMP);

045986433 - «5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDN1);

045986445 - «5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDNF);

045986458 - «5 mg capsule rigide» 7 x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDNU);

045986460 - «5 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDNW);

045986472 - «5 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDP8);

045986484 - «5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDPN);

045986508 - «5 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDQD);

045986510 - «5 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDQG);

045986522 - «5 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDQU);

045986534 - «5 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDR6);

045986559 - «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDRZ);

045986561 - «10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDS1);

045986573 - «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDSF);

045986585 - «10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDST);

045986597 - «10 mg capsule rigide» 42 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDT5);

045986609 - «10 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDTK);

045986611 - «10 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDTM);

045986623 - «10 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDTZ);

045986635 - «10 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDUC);

045986650 - «10 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDUU);

045986662 - «10 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDV6);

045986674 - «10 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDVL);

045986686 - «10 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDVY);

045986700 - «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDWD);

045986712 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDWS);

045986724 - «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDX4);

045986736 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDXJ);

045986748 - «15 mg capsule rigide» 42 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDXW);

045986751 - «15 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDXZ);

045986763 - «15 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDYC);

045986775 - «15 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDYR);

045986787 - «15 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVDZ3);

045986801 - «15 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDZK);

045986813 - «15 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVDZX);

045986825 - «15 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF09);

045986837 - «15 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF0P);

045986852 - «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF14);

045986864 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF1J);

045986876 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF1W);

045986888 - «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF28);

045986890 - «25 mg capsule rigide» 42 capsule in blister OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF2B);

045986902 - «25 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVF2Q);

045986914 - «25 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVF32);

045986926 - «25 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVF3G);

045986938 - «25 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al (codice base 32 1CVF3U);

045986953 - «25 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF49);

045986965 - «25 mg capsule rigide» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF4P);

045986977 - «25 mg capsule rigide» 21x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC/Al con calendario (codice base 32 1CVF51);

045986989 - «25 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria con calendario (codice base 32 1CVF5F).

Codice pratica: C1A/2021/2654.

Numero procedura: NL/H/4082/001-002;004-005;007/IA/011G.

Titolare A.I.C.:

Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in - Largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 - Origgio, VA, Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn» classe non negoziata.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RNRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo ed internista.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01047**
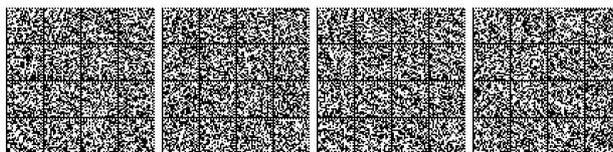
**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di claritromicina, «Veclam».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 128/2024 del 16 febbraio 2024*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale VECLAM (A.I.C. n. 027529) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

n. 1 variazione tipo II, C.I.z: modifica degli schemi posologici per eradicazione *Helicobacter pylori*, autorizzati per le compresse rivestite con film da 500 mg e granulato per sospensione orale da 250 mg. Nello specifico, al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e al paragrafo 3 del foglio illustrativo viene eliminato lo schema posologico della duplice terapia ed estesa la durata di trattamento della tripla terapia a quattordici giorni.

Vengono modificati i seguenti paragrafi:

n. 4.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per le seguenti confezioni: (054), (116), (080), (130) e (039);

n. 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per tutte le forme farmaceutiche e tutti i dosaggi autorizzati.

Modifiche editoriali ai paragrafi:

riassunto delle caratteristiche del prodotto:

1, 2, 3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 6.5, 7, 8 e 9 delle confezioni (054), (116) e (080);

1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.2, 7 e 8 della confezione (130);

1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.4, 7, 8 e 9 delle confezioni (041) e (104);

1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.2, 7 e 8 della confezione (039),

foglio illustrativo:

1, 2, 3 e 6 per tutte le forme farmaceutiche e tutti i dosaggi autorizzati,

etichette:

sezioni 7, 11 e 12 del confezionamento esterno ed interno (041) e (080);

sezioni 1, 2, 4, 7, 11 12 e 16 del confezionamento esterno e sezione 1 del confezionamento interno (054) e (116);

sezioni 7, 11 e 12 del confezionamento esterno e sezione 12 del confezionamento interno (104) e (039);

sezioni 7, 11 e 12 del confezionamento esterno (130).

La descrizione di tutte le confezioni autorizzate è stata aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea nel seguente modo:

027529054 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-Al;

027529116 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-Al;

027529080 - «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine Carta/LDPE/Al/LDPE;

027529130 - «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister PVC/PVDC-Al;

027529041 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml con cucchiaio dosatore o siringa dosatrice;

027529104 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml con cucchiaio dosatore o siringa dosatrice;

027529039 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro con polvere + 1 fiala di vetro con solvente 10 ml.

Codice pratica: VN2/2023/205.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., codice fiscale n. 00408570489, con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo L'Ema n. 7, loc. Ponte a Ema, 50012 - Bagno a Ripoli, FI, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01052**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di claritromicina, «Macladin».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 127/2024 del 16 febbraio 2024*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale MACLADIN (A.I.C. 027530) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

una variazione tipo II, C.I.z: modifica degli schemi posologici per eradicazione *Helicobacter pylori*, autorizzati per le compresse rivestite con film 500 mg e granulato per sospensione orale da 250 mg. Nello specifico, al paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e al paragrafo 3 del foglio illustrativo viene eliminato lo schema posologico della duplice terapia ed estesa la durata di trattamento della tripla terapia a quattordici giorni.

Vengono modificati i seguenti paragrafi:

n. 4.1 riassunto delle caratteristiche del prodotto per le seguenti confezioni: (056), (118), (094), (144) e (043);

n. 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per tutte le forme farmaceutiche e tutti i dosaggi autorizzati.

Modifiche editoriali ai paragrafi:

riassunto delle caratteristiche del prodotto:

1, 2, 3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 6.5, 7, 8 e 9 delle confezioni (056), (118) e (094);

1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.2, 7 e 8 della confezione (144);

1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.4, 7, 8 e 9 delle confezioni (068) e (120);

1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 6.2, 7 e 8 della confezione (043);

foglio illustrativo:

1, 2, 3 e 6 per tutte le forme farmaceutiche e tutti i dosaggi autorizzati;

etichette:

sezioni 7, 11 e 12 del confezionamento esterno ed interno (068) e (094);

sezioni 1, 2, 4, 7, 11, 12 e 16 del confezionamento esterno e sezione 1 del confezionamento interno (056) e (118);

sezioni 7, 11 e 12 del confezionamento esterno e sezione 12 del confezionamento interno (120) e (043);

sezioni 7, 11 e 12 del confezionamento esterno (144).

La descrizione di tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia è stata aggiornata secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea come segue:

027530056 – «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-Al;

027530118 – «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-Al;

027530094 – «250 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine carta/LDPE/Al/LDPE;

027530144 – «RM 500 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister PVC/PVDC-Al;

027530068 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml con cucchiaio dosatore o siringa dosatrice;

027530120 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone in HDPE da 100 ml con cucchiaio dosatore o siringa dosatrice;

027530043 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro con polvere + 1 fiala di vetro con solvente 10 ml.

Codice pratica: VN2/2023/206.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., codice fiscale 00678100504, con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese n. 897 - La Vettola, 56122, Pisa – Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01053**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di torasemide, «Torasemide Zentiva».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 50 del 19 febbraio 2024*

Procedura europea n. SE/H/2278/003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TORASEMIDE ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. - via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 050852019 (in base 10) 1JHW5M (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 050852021 (in base 10) 1JHW5P (in base 32).

Principio attivo: torasemide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zentiva k.s., U kabelovny 130, 102 37, Praga 10 - Dolní Měcholupy, Repubblica Ceca.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 settembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A01054**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-047) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
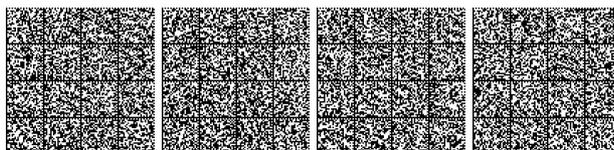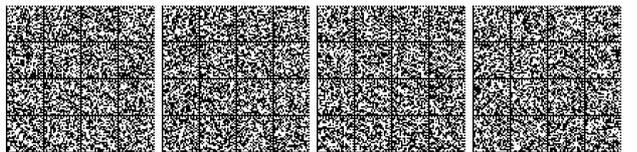
**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
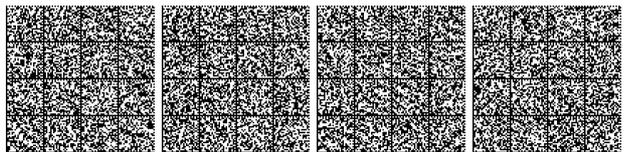
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C